

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (PROVINCIA DI COSENZA)

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Allegato 1

Bando di concorso

per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Contributi per l'anno 2025- Fondo e competenza anno 2026 (Legge n. 431 del 09.12.1998, art. 11, e s.m.i - DGR n. 206/2006 con annessa ultima circolare esplicativa della Regione Calabria sul portale istituzionale).

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della determinazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con specifico richiamo, altresì, alla recente circolare esplicativa della Regione Calabria con la quale quest'ultima ha testualmente chiarito che "Qualora non vengano stanziati fondi statali e questa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, si rende noto che non verrà erogato alcun contributo in merito. I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti di questa Regione alcun diritto di corresponsione di somme".

sono comunque aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi di cui al **Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione** (art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.), secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal presente Avviso.

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso di tutti requisiti richiesti dalla normativa in materia vigente (Legge n. 431/98 e DGR n. 206/2006 e s.m.i.) secondo l'elenco che segue;

Inoltre, alla luce dell'ultima circolare regionale, il contributo per il canone di locazione sostenuto nell'anno 2025-competenza 2026, concesso ai sensi del presente Avviso, è **cumulabile con altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie**.

2. REQUISITI GENERALI

Per accedere al contributo di che trattasi, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- 1) avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, per cittadini non appartenenti alla U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno ai sensi del Dlgs n. 286/98 e s.m.i. o ricevuta della domanda di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno);
- 2) essere residente nel Comune di MONTALTO UFFUGO nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

- 3) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro;
- 4) non esserci rapporti di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado fra il conduttore ed il locatore;
- 5) non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 6) non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio. Non costituiscono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni:
- titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
 - titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabilità dell’alloggio;
- 8) i requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.P.C.M. n. 159/2013, tranne il requisito di cui al punto 2.3 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
- 9) un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal decreto legislativo n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e s.m.i.;

3. REQUISITI ECONOMICI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E MISURA DEL CONTRIBUTO.

L’accesso al contributo è distribuito su **due diverse fasce** (A e B) di requisiti economici, cui il richiedente deve espressamente ed esclusivamente indicare di partecipare come da prospetto che segue:

FASCIA	VALORE ISE 2023 (Indicatore della Situazione Economica) ordinario del Nucleo familiare	VALORE ISEE 2023 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario del Nucleo familiare (Isee eventualmente diminuito del 30% come sotto specificato)	INCIDENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO CORRISPOSTO SUL VALORE ISE	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
FASCIA A	Uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 16.030,82 annui)		Non inferiore al 14% dell’ISE	E’ tale da ridurre l’incidenza del canone al 14% dell’ISE e non può essere superiore ad € 3.100,00
FASCIA B	Superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€16.030,82 annui) e non superiore ad € 17.000,00	Fino a 15.000,00 diminuito del 30% in presenza a) di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Tali condizioni non sono tra loro cumulabili.	Non inferiore al 24% dell’ISE	E’ tale da ridurre l’incidenza del canone al 24% dell’ISE e non può essere superiore ad € 2.325,00

Si specifica, pertanto, che per la fascia B, secondo quanto indicato nella Delibera Regionale n. 206/2006, il valore ISEE da prendere a riferimento è quello risultante dall’attestazione rilasciata

dall'INPS diminuito del 30% in presenza di uno dei due requisiti a) o b) sopra menzionati (le condizioni non sono cumulabili).

Inoltre, per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 292/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

Per accedere al contributo di che trattasi, il richiedente percettore della quota destinata all'affitto del c.d. A.D.I. (in sostituzione del Rdc) di cui al [Decreto Legge](#) del 4 maggio 2023, n. 48, convertito in [legge il 3 luglio 2023, n. 85](#) o di altra entrata pubblica per lo stesso periodo temporale, deve dichiararlo e documentarlo all'atto della domanda, dichiarando sia l'importo che il periodo. Questo perché è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al presente Avviso ed altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, **entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie.**

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti non posseduti e/o non documentati, l'incompletezza della compilazione della domanda, l'inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati alla istanza, è motivo di ESCLUSIONE dall'elenco dei beneficiari.

7. MODALITA' DI EROGAZIONE

Nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ai fini di una efficace e rapida erogazione dei contributi, i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o cointestato al beneficiario e comunque non associato a libretto postale.**

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda, debitamente sottoscritta dal **richiedente**, deve essere redatta su apposito modello, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, ossia utilizzando **l'allegato "B"**
- Domanda per l'accesso ai contributi ordinari di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione- L. 431/98 e s.m.i. Anno 2025 - competenza 2026;

La domanda corredata di tutta la documentazione necessaria di cui al presente Avviso, dovrà essere presentata entro 60 (sessanta giorni) dalla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line ovvero **entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2026, ore 12,00** e secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it (**esclusivamente** inviata da indirizzo di posta elettronica certificata);
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo Comune di Montalto Uffugo P/za Francesco De Munno, 1 -87046- Montalto Uffugo;
- tramite consegna a mani presso l'Ufficio del protocollo del Comune.

Per qualsivoglia modalità di presentazione della domanda farà fede la data di spedizione.

Nell'oggetto dovrà essere indicato: **"Richiesta di contributo economico di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2025-competenza 2026 – Avviso pubblico"**.

Il modello di domanda (Allegato B) potrà essere scaricato on line dal sito istituzionale del comune o ritirato presso l'Ufficio dei Servizi Sociali (sede municipale Montalto centro) oppure presso la Delegazione Municipale (sede municipale Montalto Scalo).

Il Comune di Montalto Uffugo non assume responsabilità alcuna per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disgradi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per inesattezze sull'IBAN indicato.

9. ESAME DELLE DOMANDE

Il Comune procede ad esaminare le singole domande e a verificare il possesso dei requisiti richiesti. Contestualmente il Comune si riserva di inviare le singole domande, unitamente alle autocertificazioni rilasciate dal richiedente, alla Guardia di Finanza, all'INPS, e/o all'Agenzia delle Entrate per accertarne la veridicità.

10. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda, a seconda della tipologia cui si partecipa, dovrà essere redatta **dal richiedente** sull'apposito modello predisposto dal Comune (Allegato B), pena l'esclusione.

L'apposita domanda, sotto forma anche di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo ai sensi e per gli effetti di legge in materia, dovrà essere compilata SCRUPOLOSAMENTE.

Il richiedente dovrà allegare in copia la seguente documentazione:

- Documento di identità in corso di validità;
- (per cittadini non appartenenti alla U.E.): valido titolo di soggiorno in corso di validità (permesso o carta di soggiorno o permesso internazionale di protezione ai sensi di legge);
- Contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato, con indicazione del canone mensile;
- Copia pagamento imposta di registro (Mod. F23 relativo al rinnovo del contratto fitto anno 2025 in corso di validità) oppure lettera per opzione a cedolare secca con ricevute di pagamento;
- attestazione ISE/ISEE del nucleo familiare con validità anno 2025;
- Dichiarazione del conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al beneficiario e comunque non associato a libretto postale, sul quale chiede l'accredito del contributo (e con indicazione precisa del codice IBAN);
- nei casi di cui al punto 8 della DGR n. 206/2006, (es. nel caso di ISEE pari a zero o inferiore al canone di locazione), dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad integrazione della domanda ed

a richiesta del Comune in fase di istruttoria e prima dell'eventuale erogazione del contributo, nella quale si dichiarino le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare.

Le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

11. CONTROLLI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di procedere alle verifiche, anche a campione previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si precisa che il Comune, ai sensi della Deliberazione di G.R. n° 206/2006 (punto 8), prima dell'erogazione del contributo ai beneficiari ed in presenza dei seguenti casi:

- 1) somma dei redditi Irpef ed Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- 2) somma dei redditi Irpef ed Irap inferiore al canone annuo;

3) somma dei redditi Irpef ed Irap superiore al canone annuo di un valore non superiore al 30% provvederà (anche a campione) a procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni; a verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata, escludendo chi dovesse eventualmente risultare non possessore dei dovti requisiti per la concessione del contributo in argomento.

Provvederà altresì ad escludere dal beneficio economico anche le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salvi quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia del Documento di identità del dichiarante.

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno altresì escluse le domande:

- a) presentate oltre il termine stabilito;
- b) non redatte secondo l'apposito modello di domanda (*Allegato B*);
- c) redatte in maniera insufficiente, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi;
- d) non debitamente firmate e/o non corredate dal documento di identità;
- e) presentate in maniera incompleta (per assenza di spunta obbligatoria delle caselle di interesse), ovvero prive della documentazione minima necessaria.

13. INFORMAZIONI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ad atti comunali in materia, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006 nonché a tutte le altre note, circolari e decreti della Regione Calabria sull'argomento.

È possibile chiedere informazioni contattando l'Ufficio dei Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: **0984/9294100 - 9294206**, nel rispetto dei giorni e degli orari d'ufficio.

L'inclusione dei richiedenti ammessi nell'elenco dei beneficiari definitivo non comporta per gli stessi il diritto a percepire effettivamente le somme calcolate, in quanto le stesse sono subordinate alla effettiva erogazione da parte della Regione Calabria, che in base alle eventuali disponibilità finanziarie stabilirà la misura e le modalità di riparto ai Comuni. **Si ribadisce, pertanto, che il richiedente, pur ritenuto ammissibile, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune, nel caso in cui la Regione non provvedesse a liquidare al Comune medesimo le somme necessarie all'erogazione del contributo in argomento.**

Anzi sul punto si richama l'ultima circolare esplicativa della Regione Calabria sopra citata con la quale viene testualmente chiarito quanto sopra e cioè che **"Qualora non vengano stanziati fondi statali e questa Regione non sia in grado di sopperire con eventuali residui e/o fondi propri, si rende noto che non verrà erogato alcun contributo in merito. I richiedenti, pertanto, non potranno far valere nei confronti di questa Regione alcun diritto di corresponsione di somme".**

Il presente avviso ed i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e nella sezione Albo on line.

Montalto Uffugo (CS), 30.12.2025

**La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Marzia LICURSI**